

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli studi di Cassino, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27.12.97, n. 449 e del Decreto ministeriale di attuazione n. 121 dell'11.2.1998.

Art. 2

Istituzione degli assegni

La somma disponibile per gli assegni di ricerca è determinata annualmente dal bilancio preventivo. Il Senato Accademico delibera la ripartizione del finanziamento disponibile fra le aree scientifico-disciplinari, anche sulla base dei programmi di ricerca presentati dai Dipartimenti. Una struttura di ricerca può attivare assegni sia con finanziamenti esterni provenienti da enti o aziende, sia assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In questo caso il Senato Accademico ne delibera l'attivazione sulla base del programma di ricerca.

Art. 3

Durata e importo

Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati fino al limite massimo complessivo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro se il titolare dell'assegno ha già usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca. L'importo annuo degli assegni è stabilito dal Consiglio di Amministrazione tra il limite minimo ed il limite massimo stabiliti dal Decreto Ministeriale. L'importo annuo è al lordo solo degli oneri a carico dell'assegnista. Gli assegni vengono corrisposti in rate mensili posticipate.

Art. 4

Destinatari

Possono accedere alla selezione, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:

- laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'autonomia didattica universitaria;
- laurea magistrale;
- analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.

Non possono essere titolari di assegni, sono pertanto automaticamente esclusi dalle selezioni, i dipendenti di ruolo delle Università italiane, degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli Enti pubblici di ricerca, dell'Enea e dell'Asi.

Art. 5

Modalità di conferimento

Il conferimento degli assegni avviene sulla base di una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio.

Il bando è pubblicizzato con l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Università, all'Albo delle strutture scientifiche interessate e reso disponibile per via telematica sul sito web dell'Ateneo.

Possono essere emanati bandi distinti per ogni struttura di ricerca/macro aree scientifico-disciplinari.

Il bando deve contenere:

1. il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire;
2. il programma di ricerca cui l'attività si riferisce;
3. i titoli scientifico-professionali richiesti;
4. il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non potrà comunque essere inferiore a quindici giorni e superiore a trenta dalla data di pubblicizzazione;
5. le specifiche modalità della procedura di valutazione comparativa.

Art. 6

Commissione esaminatrice

Per ogni selezione è nominata, con decreto del Rettore, una commissione esaminatrice composta da tre membri, tra i quali, di norma, il Responsabile del progetto di ricerca.

Ogni commissione, composta da docenti e ricercatori dell'area scientifica interessata o per aggregazione di più aree, elegge al suo interno un Presidente ed un segretario.

La Commissione nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. Successivamente provvede alla valutazione dei curricula e dei documenti allegati con particolare riferimento alla produzione scientifica del candidato.

Il colloquio verterà sul curriculum complessivo del candidato e tenderà ad accertare la sua idoneità allo svolgimento di attività di ricerca.

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi su ciascun candidato.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, redigerà apposito verbale nel quale, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indicherà i vincitori degli assegni di ricerca, nell'ambito di quelli messi a concorso.

Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna dei verbali, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.

I risultati sono resi pubblici attraverso la pagina web dell'Ateneo.

Art. 7

Valutazione

La commissione esaminatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati.

La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.

Costituiscono in ogni caso oggetto di valutazione e con specifico riferimento alla congruenza con l'area-scientifica prescelta dal candidato:

- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- diplomi di specializzazione ed attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero;

- documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio e incarichi sia in Italia che all'estero;
- curriculum scientifico professionale in relazione allo svolgimento di attività di ricerca;
- pubblicazioni scientifiche che rivestano carattere di originalità e rilevanza scientifica.

Art. 8

Conferimento e decorrenza

Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso, secondo quanto risulta dalla graduatoria stilata dalla Commissione ed approvata con decreto del Rettore.

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante stipula di apposito contratto tra l'Università degli Studi di Cassino e il titolare che ne regola la collaborazione all'attività di ricerca.

I contratti hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diverse decorrenze stabilite da accordi tra le parti o derivanti da programmi delle strutture di ricerca.

Art. 9

Obblighi e diritti

Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle di istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

Il titolare dell'assegno, in servizio presso pubbliche amministrazioni, può essere collocato in aspettativa non retribuita.

Nei casi di servizio militare, maternità e grave malattia, tutti opportunamente documentati, l'attività di ricerca, e per conseguenza l'assegno, può essere sospesa, per il massimo di un anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente non va recuperato, un periodo di assenza giustificata inferiore a 30 giorni in un anno.

I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia, previo nulla osta del Dipartimento.

I titolari di assegno, ad esclusione di coloro che sono titolari di un contratto di insegnamento nell'Università, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.

L'Università provvede alla stipula di polizze assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, a favore dei titolari degli assegni, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 10

Attività svolta e valutazione

L'attività del titolare dell'assegno è svolta in condizioni di autonomia e senza orario di lavoro prefissato, nei soli limiti del programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal Responsabile della ricerca stessa.

Quest'ultimo è tenuto a segnalare tempestivamente al Dipartimento e agli uffici amministrativi competenti, le eventuali inadempienze del titolare dell'assegno, anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione del contratto.

Nel caso di assegni di durata pluriennale, il titolare è tenuto a presentare al Dipartimento interessato, al termine di ciascun anno, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta. Nella

relazione, il titolare, dovrà rendere conto del metodo di ricerca applicato e dei risultati anche parziali conseguiti con riferimento allo specifico programma cui collabora.

La relazione, corredata dal giudizio del Responsabile la ricerca, è portata all'esame del Consiglio del Dipartimento interessato.

Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile della ricerca, può proporre la revoca dell'assegno.

Al termine dell'ultimo anno di durata dell'assegno, la relazione dovrà tenere conto in modo puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo dell'assegno con il medesimo titolare.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore ai sensi dell'art. 6 della L. 9 maggio 1989 n. 168, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce integralmente il precedente, emanato con D.R. n. 1152 del 18.10.2000

Le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono portate a termine secondo le norme del previgente testo regolamentare.

Art. 12

Norma di rinvio

Per gli aspetti normativi non previsti dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili le norme del Codice Civile e quelle vigenti in materia.

Cassino, il